



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
IL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 126 del 24 giugno 2016

Prot. n. 126 del 24-06-2016

Ordinanza del Sindaco

Premesso che

il fenomeno dell'inquinamento acustico ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute, non solo sul sistema uditivo ma anche al sistema circolatorio e al sistema respiratorio e produce, altresì, reazioni psicologiche negative al sonno;

per la tutela ed il controllo del fenomeno è intervenuta la Legge 26/10/1995 n.447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

per la complessità della materia e l'esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge, successivamente alla pubblicazione della stessa, sono stati emanati diversi decreti con l'obiettivo di integrare e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale;

Preso atto che

per le funzioni delegate agli Enti Locali, questa Amministrazione deve procedere alla stesura della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio; come previsto anche dalla Legge regionale n.34 del 19/10/2009, recante "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";

questo Ente, per quanto di competenza, ha in itinere la stesura dei suddetti piani nonché della zonizzazione acustica, atti non ancora definiti;

in assenza degli strumenti sopradetti l'emissione e l'immissione sonore, con i relativi parametri di applicazione, ivi compresi i limiti differenziali, che scaturiscono dai relativi disposti dei DD.PP.CC.MM., devono intendersi disciplinati dalla normativa nazionale;

occorre, pertanto, uniformarsi a quanto dettato dai DD.PP.CC.MM. del 1 marzo 1991 e del 14 novembre 1997 che introducono, in particolar modo, dei nuovi parametri sull'applicabilità dei cosiddetti limiti differenziali massimi e minimi di emissione e di immissione sonore;

Visti

il disposto dell'art.6 del DPCM 01/03/1991 sull'applicazione e sull'accettabilità dei limiti sonori da applicare alle sorgenti sonore fisse;

l'art.3 della Legge 26/10/1995 n.447 che individua, al comma 1 lett. h), tra le competenze statali, la determinazione, con le procedure previste alla lett. e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, non prevedendo i "pubblici esercizi", poi introdotti con l'art.4, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n.426 per essere definitivamente esclusi dall'art.1 della Legge 31 luglio 2002 n.179

Ritenuto, pertanto, che alla luce di tali modifiche, risulta evidente che i "Pubblici Esercizi", per le peculiari finalità e la destinazione che rivestono, così come definiti nella Legge 25/08/1991 n.287, non possono più essere sottoposti agli obblighi della normativa regolamentare emanata in attuazione della legislazione statale;

nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago essa ricade sotto la previsione dell'art. 1 comma 1, del DPCM 16 aprile 1999 n.215, con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore;

le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 26/03/2010 n.59 e, specificatamente, dall'art.64 comma 3, alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, non più soggetta a specifici parametri numerici ma riferita ad indici di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, si sono ulteriormente uniformate al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro;

il D.P.R. l'ottobre 2017 n.221, disponendo delle procedure di semplificazione della documentazione di impatto acustico, ha ritenuto di confermare l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico per quegli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

Visto il già citato DPCM del 14 novembre 1997, che fissa dei valori limite di emissione sonora, dei valori limite assoluti di immissione sonora ed infine dei valori di qualità, tutto ciò anche in assenza di adozione del provvedimento di zonizzazione acustica, così come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004 avente ad oggetto "Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8 del DPCM 14/11/1997";

Considerato che

per ottenere il rilascio di autorizzazioni concernenti il pubblico spettacolo e/o il pubblico intrattenimento nei pubblici esercizi ed in generale in tutte le attività produttive potenzialmente rumorose occorre munirsi di relazione di impatto acustico, in conformità alla specifica richiesta e nel rispetto dei limiti differenziali fissati dai precedenti DD.PP.CC.MM, da sottoporre alla valutazione dell'ARPACAL per l'accertamento del

l'emissione sonora presso i suddetti pubblici esercizi, ove si svolge attività di intrattenimento musicale, deve cessare:

- nei locali serali:

dal 15 maggio al 14 giugno alle ore 00,30;

dal 15 giugno al 30 settembre alle ore 1,00;

dal 1 ottobre al 14 maggio alle ore 24:00;

- nei locali notturni (discoteche, night-club, sale da ballo), collocati fuori dal centro abitato o fuori dalle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale:

alle ore 4:00

- negli stabilimenti balneari (che siano in possesso delle autorizzazioni comunali previste dagli artt.68 e 80 del TULPS):

dal 1 maggio al 14 giugno, da lunedì a giovedì alle ore 1,00, da venerdì a domenica e tutte le giornate festive e prefestive alle ore 1,30;

dal 15 giugno al 30 settembre, da lunedì a giovedì alle ore 1,30, da venerdì a domenica e tutte le giornate festive e prefestive alle ore 2,30;

dal 1 ottobre al 31 ottobre, da lunedì e giovedì alle ore 1,00, da venerdì a domenica e tutte le giornate festive e prefestive alle ore 1,30;

- per le manifestazioni occasionali (concerti, spettacolo viaggiante):
alle ore 24,00.

I Circoli e le Associazioni, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti sopra detti, devono attenersi alle disposizioni della normativa richiamata;

Gli esercizi e le attività, ivi compresi quelli già operativi nella specifica materia, dovranno uniformarsi alle superiori disposizioni.

E' fatta salva la facoltà di richiedere deroga ai valori limite, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett.g e dall'articolo 6 comma 1 lett.h della Legge 447/95 nonché dell'art.13 della legge regionale 34/2009, per le attività a carattere occasionale ed eccezionale;

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio e all'albo on-line;

La comunicazione al Prefetto, al Questore, al Comando Regionale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale, all'Arpacal, all'Asp 5.

AVVISA

rispetto di tali limiti ed il rilascio del relativo parere, condizione essenziale per intraprendere un'attività, previo rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'Ente competente;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.985/Staff del 03/06/2005, relativa alla disciplina di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi e delle attività di svago ed intrattenimento e, specificatamente l'art. 20 di detta ordinanza, che consente al Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, di ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

Vista anche l'Ordinanza commissariale n. 35 del 20/06/2013

Ritenuto, per le valutazioni e motivazioni sopra espresse, che l'utilizzo di fonti e di strumenti per emissioni sonore, alla luce del diffuso fenomeno all'interno dei pubblici esercizi, richiede un'adeguata disciplina, anche per ciò che attiene agli orari di svolgimento delle varie attività, soprattutto ai fini della tutela della salute pubblica;

Valutato che

è dovere di questa Autorità tutelare, in via primaria, la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica, che prevale sugli interessi puramente economici degli esercenti pubblici, causa diretta od indiretta del disturbo: il contenimento dell'orario può ragionevolmente comportare un quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al locale e/o agli avventori dello stesso;

Visti la normativa sopra richiamata;

gli artt.659 e 660 del C.P.;

gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

Tutte le sorgenti sonore fisse ubicate nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono rispettare i parametri di emissione/immissione sonora fissati dalla normativa nazionale nonché i limiti sonori di cui all'art.6 del DPCM 01/03/1991, fino all'adozione del piano di zonizzazione ed eventuale risanamento acustico da parte del Consiglio Comunale;

Tutti gli impianti di amplificazione sonora installati nei luoghi di pubblico spettacolo e/o pubblico intrattenimento, potenzialmente idonei a superare i limiti di pressione sonora consentiti dalla normativa sopradetta, devono essere dotati di meccanismi di controllo e taratura (limitatori) del livello sonoro custoditi in appositi contenitori debitamente piombati per non consentire manomissioni dopo la taratura;

I pubblici esercizi, in presenza di impianti di amplificazione elettroacustica e diffusione sonora, musica riprodotta dal vivo, privi di strutture da utilizzare per pubblici spettacoli e/o di adeguamenti del locale finalizzati alla realizzazione di pubblici spettacoli o pubblici intrattenimenti per i quali occorre uniformarsi alle verifiche della CCVLPS, devono produrre una relazione di valutazione impatto acustico ambientale, redatta da tecnico abilitato, ai fini del rilascio di Nulla Osta Acustico, previo parere di valutazione ed accertamenti tecnici da parte dell'ARPACAL; tale relazione deve essere conforme alla normativa vigente ed evidenziare il rispetto dei valori limite differenziali e dei limiti zonal di immissione in prossimità dei ricettori sensibili;

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della Legge 26/10/1995 n.447 , fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650 -659-660 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sezione staccata di Reggio Calabria ovvero, alternativamente, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco

Avv. Giuseppe Falcomatà

Giuseppe Falcomatà